

COMUNE DI RADICONDOLI
SERVIZIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

Il Funzionario responsabile designato per la gestione dell'Imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni

INFORMA:

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

a) la prima rata entro il **16 giugno 2011**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

b) la seconda rata dal **16 dicembre 2011**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

Confermate Aliquote ICI anno precedente

(Delibera G.C. numero 35 del 03/03/2011 e confermata con Deliberazione di C.C. n. 6 del 18/04/2011)

5,50 per mille; Aliquota non più applicabile dato che era riservata a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, le quali con la riforma prevista dal D.L 93/2008 convertito in L. 126/2008 sono state completamente esentate dal versamento dell'ICI (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/7 e A/8 per i quali anche prima della riforma si doveva applicare aliquota al 6,00 per mille).

6,00 per mille Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che siano abitazioni principali, in conformità delle risultanze anagrafiche;

6,00 per mille; Fabbricati concessi in locazione per un periodo superiore a 180 giorni annui con regolare contratto registrato.

6,00 per mille; Fabbricati classificati nelle categorie catastali da C/1 a C/7 che non siano pertinenti all'abitazione principale, dato che per gli immobili che siano pertinenze dell'abitazione principale, nel limite di una sola pertinenza, sono esclusi dal pagamento dell'ICI in base a quanto disposto dal D.L 93/2008 convertito in L. 126/2008.

7,00 per mille; Tutti gli altri fabbricati

7,00 per mille; Alloggi non locati

7,00 per mille; Aree fabbricabili.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, che non rientrano nei casi di esenzione indicati dalle Leggi sopra citate, in conformità alle risultanze anagrafiche, si applica per l'anno 2011 **una detrazione d'imposta di € 115,00** rapportata periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Con Deliberazione del C.C n° 21 del 30.04/2010 è stato modificato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

ATTENZIONE

Per il versamento dell'ICI relativo all'abitazione principale devono essere applicate le nuove disposizioni stabilite dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008 convertito in L. 126/2008:

1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze, nel limite di una sola pertinenza, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale art. 13.

2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

3° L'esenzione si applica anche:

a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.

b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, all'Agente per la riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove si trovano gli immobili, direttamente o tramite **c/c postale n° 88737556 intestato a EQUITALIA GERIT SPA RADICONDOLI-SI-ICI, oppure attraverso versamento tramite F24.**

COMUNICAZIONI.

Anche per il 2011 i soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale che non siano regolarmente registrati presso le banche dati catastali oppure quelli censiti sulla base di un classamento non conforme all'effettiva destinazione d'uso.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'Art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Comune secondo quanto disposto dall'Art. 13 del Regolamento comunale sugli immobili, per tutti gli immobili cui competono riduzioni o agevolazioni o esclusioni ai fini ICI.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Pini Tiziana